



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

Ord. 90 del 15/11/2016

OGGETTO: ordinanza di demolizione fabbricato realizzato in difformità alla concessione edilizia n. 26/94 rilasciata in data 29/04/1994.- ,

Ubicazione Fabbricato: c/da Timpanaro - agro di Naro.- censito, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio, al foglio 46; part. 214.-

Ditta: La Verde Angelo, nato a Naro il 27/11/1936 ed ivi residente in viale Umberto 1° n. 90.-

IL CAPO SETTORE TECNICO

VISTA: la relazione di accertamento prot. 15308 del 11/11/2016 redatta a seguito di accertamento effettuato da personale appartenente all'Ufficio Tecnico di questo Comune e del Comando VV.UU. dai quali si rileva che il Sig. La verde Angelo (c.s. generalizzato) ha realizzato un fabbricato in difformità alla concessione edilizia in sanatoria ex art 13 LN 47/85, n. 26/94 rilasciata in data 29/04/1994, ravvisando la non conformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto rilasciato, in quanto il manufatto, dista dai confini di terzi ml. 4.00 e ml. 5.40 circa, e non ml. 10.20 e ml. 12.00 (distanze come da progetto approvato), risultando non conforme all'art 11 delle NTA del P.D.F, allora vigente, il quale prescriveva la distanza minima dal confine di ml. 10,00.

ACCERTATO CHE: il fabbricato in questione di proprietà del Sig. La Verde Angelo, nato a Naro il 27/11/1936 ed ivi residente in viale Umberto 1° n. 90, risulta realizzato in difformità alla concessione edilizia in quanto posizionato in difformità alle distanze di cui al progetto approvato con concessione edilizia in sanatoria ex art 13 LN 47/85 n. 26/94 rilasciata in data 29/04/1994, e quindi abusivo poichè in contrasto, all'art 11 delle NTA allegata al PDF (vigente al momento della realizzazione dell'opera), nonché all'art. 24 delle NTA allegata al PRG vigente, della L. 47/85, della L.R. 37/85, dell'art 31 del D.P.R. 380/01, e della LR 16/16.

VISTO: l'art. 2 della L.R. n. 37/85;

VISTO: l'art. 7 della L.N. 47/85

VISTO: l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli EE.LL;

VISTO: l'art. 31 del D.P.R. n. 380/01

VISTA: la LR 16/16;

CONSIDERATO: che la demolizione e la rimessa in pristino è tecnicamente possibile;

CONSIDERATO ALTRESI': che l'immobile ricade in zona "E" (agricola) del vigente P.R.G. ed in zona di vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923.-

VISTI: il Regolamento Edilizio allegato al P.di.F. (allora vigente)

VISTO: il P.R.G., redatto dal Comune di Naro ed adottato con deliberazione commissariale, assunta con potere del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2004, divenuto efficace per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 71/78 e giusta declaratoria di

cui alla delibera C.C. n. 19 del 03/06/2010 avente per oggetto: PRG - proposta dichiarazione di efficacia dei suddetti strumenti urbanistici.

ATTESA: la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di tutte le opere realizzate abusivamente;

ORDINA

Al Sig. Sig. La Verde Angelo, nato a Naro il 27/11/1936 ed ivi residente in viale Umberto 1° n. 90), nella qualità di proprietario dell'immobile sito in c/da Timpanaro, censito in catasto al fg. 46; p.lla 214, per le motivazioni suesposte, di ripristinare lo stato dei luoghi previa demolizione delle opere realizzate abusivamente, consistenti nella realizzazione un fabbricato costituito da un unico corpo dalle dimensioni di ml. 6.00*4.40*h 2.90 , in discordanza alla concessione edilizia in sanatoria ex art 13 LN 47/85, n. 26/94 rilasciata in data 29/04/1994, con le modalità e prescrizioni previste per legge, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica della presente ordinanza.-

Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere trasportato da ditta autorizzata, con mezzi autorizzati e conferito presso pubblica discarica o impianto autorizzato al trattamento e/o recupero di detto materiale; il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti previsto dal comma 1° dell'art. 193 del D. L.vo n° 152/2006 e succ. mod ed int.

- I lavori di demolizione dovranno essere eseguiti da un'impresa edile abilitata, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed in regola con i contributi (previdenziali-assistenziali-cassa edile) - DURC, sotto la direzione di un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle proprie competenze professionali, il quale è tenuto a comunicare a questo Ufficio l'esecuzione dei lavori oggetto di demolizione.

AVVERTE

In caso di mancata demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi entro novanta (90) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, l'immobile abusivo e l'area di sedime saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, così come prescritto dell'art. 7 della legge 47/1985, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi e impregiudicabili quelli di carattere amministrativo e penale connessi alla violazione edilizia.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di segnalare tempestivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'ottemperanza o meno a quanto ordinato.


I messi comunali notificatori sono incaricati della notifica della presente ordinanza a tutti gli interessati.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR di Sicilia, (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) entro sessanta (60) giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi (120) giorni.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento

Dalla Residenza Municipale, li 15 NOV. 2016

Il Responsabile del Procedimento
(Bellavia Geom. Alberto)



Il Capo Settore Tecnico
(Terranova Geom. Calogero)

